



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Eugenio Cetro | Presidente |
| 2. dr. Vincenzo Pio Baldi | Consigliere |
| 3. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 245/2019 R.G. sez. lav.

TRA

FERRETTI S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Claudio Damoli e Gilda Pisa del Foro di Verona, con cui elettivamente domicilia in Ancona alla via G. Matteotti n.54 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gnemmi

Parte appellante principale-appellata incidentale

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del Presidente p.t., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a., rappr.to e difeso dagli Avv.ti Marco Luzi e Antonio Cimmino, con cui elettivamente domicilia in Ancona alla San Martino n.23, presso l'Ufficio Legale Inps, come da procura generale alle liti

Parte appellata principale-appellante incidentale

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro la Ferretti S.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale l'Inps, basandosi sulle risultanze di un precedente accertamento ispettivo condotto nel settembre 2015 a carico della ditta Cantieri Navali Fanesi (CNF) S.r.l., aveva chiesto ad essa Società di pagare la somma di euro 2.764.000,00 per contributi previdenziali non versati dalla suddetta Ditta ai propri dipendenti nel periodo da maggio 2012 a febbraio 2015, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, secondo comma, d.lgs.n.276/2003, derivante dall'asserito rapporto di appalto intercorso con la stessa per la realizzazione di scafi in vetroresina, quali componenti delle imbarcazioni di lusso costruite dalla



committente. L'opponente rilevava che in realtà, nel periodo individuato in seno al verbale unico di accertamento, essa aveva concluso con CNF S.r.l. singoli contratti di compravendita di scaffì o di altri componenti in vetroresina e che l'ingente pretesa contributiva azionata dall'Inps, in virtù dell'asserita esistenza del vincolo solidale, aveva erroneamente riguardato indiscriminatamente tutti i dipendenti della Ditta venditrice; obiettava, inoltre, che detta pretesa aveva ad oggetto anche i contributi maturati sulle indennità sostitutive del preavviso dovute da CNF S.r.l. ai propri ex dipendenti, nonché sulle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, su arretrati e su altri elementi retributivi, il diritto ai quali non era maturato in capo ai lavoratori nel periodo maggio 2012-febbraio 2015; evidenziava, poi, che analoga pretesa contributiva era stata avanzata dall'Inps rispetto al debito contributivo della CAMM S.r.l., il cui complesso aziendale era stato ceduto alla CNF S.r.l. nel gennaio 2012, e che tale vicenda si era risolta con la rettifica in autotutela del verbale di accertamento, sul presupposto dell'inesistenza di un contratto di appalto; in ogni caso, argomentava in ordine alla perfetta autonomia dei singoli ordini di acquisto dei manufatti in vetroresina che erano seguiti, con frequenza progressivamente minore, dopo la scadenza del contratto-quadro di fornitura intercorso tra le parti il 30 gennaio 2012, non rinnovato alla scadenza annuale, ed in ordine all'esistenza, presso la venditrice, di uno specifico *know how* che le aveva consentito di realizzare i manufatti oggetto di vendita, senza che essa acquirente esercitasse alcuna interferenza rispetto alla tecnica di realizzazione del prodotto. Infine, l'opponente eccepiva la mancata preventiva escussione infruttuosa della debitrice principale, nonché l'inutile decorso, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. 276/2003, del termine di due anni per l'esigibilità da parte dell'Inps dell'adempimento dell'obbligazione solidale, avuto riguardo alle date di evasione dei singoli ordini dei manufatti.

L'Inps resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 17 luglio 2018 l'adito Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava, in relazione alla pretesa contributiva azionata dall'Inps, che l'Istituto non aveva diritto al pagamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso, mentre ne riconosceva il diritto a percepire la contribuzione sugli altri imponibili retributivi indicati nel verbale di accertamento, in misura proporzionale alla percentuale di fatturato realizzato dal CNF s.r.l. nei confronti di Ferretti S.p.a. negli anni dal 2012 al 2015, quindi compensava le spese di lite.

Avverso detta sentenza ha spiegato appello Ferretti S.p.a., lamentando il travisamento dell'effettiva natura dei rapporti intercorsi tra le due Società e l'omessa considerazione che tra le stesse si era realizzata una successione di distinti ordini di acquisto, scaglionati nel tempo, di componenti in vetroresina realizzati in serie, i quali rientravano nell'ordinaria produzione della venditrice, così che il maturare dell'eccepita decadenza biennale avrebbe dovuto valutarsi con



riferimento all'epoca di cessazione di ciascun autonomo rapporto. In proposito, ha sottolineato l'errore del giudicante nell'assegnare al contratto-quadro del gennaio 2012, venuto a scadere dopo un anno per mancato rinnovo, la valenza di unitaria fonte normativa di un ininterrotto rapporto di subfornitura durato sino al febbraio 2015, dunque nel ritenere che le mere indicazioni di essa acquirente, volte ad individuare il prodotto richiesto attraverso dettagli di *design* inerenti ai beni di lusso, fossero consistite in vere e proprie prescrizioni tecniche circa le modalità esecutive e le caratteristiche dei manufatti, senza considerare che il possesso, da parte di CNF S.r.l., delle materie prime, dell'esperienza e della capacità tecnica (c.d. know-how), sufficienti a realizzare in piena autonomia l'oggetto della compravendita, rendevano inevitabilmente carente la fattispecie contrattuale dell'indefettibile presupposto della "dipendenza tecnologica" del subfornitore dalla committenza. L'appellante ha, quindi, reiterato l'eccezione di decadenza, atteso il decorso iniziale del relativo termine biennale dalla cessazione di ciascun singolo contratto di acquisto; inoltre, ha censurato il criterio proporzionale di quantificazione della pretesa contributiva mutuato dal giudicante, in relazione alla carenza assoluta di allegazioni e prove sull'impiego di tutte le maestranze della fornitrice nell'intera produzione del fatturato, senza esclusione, peraltro, dei dipendenti adibiti a mansioni impiegatizie e direttive, perciò estranee al ciclo produttivo. Infine, l'appellante ha censurato l'omessa motivazione sulla questione inerente alla non debenza della contribuzione maturata sull'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, e sugli altri emolumenti retributivi erogati in periodi diversi da quello dedotto in causa. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado e dichiararsi del tutto infondata la pretesa dell'Inps cristallizzata nel verbale di chiamata in solido ed azionata in via monitoria, con vittoria di spese del doppio grado.

L'Inps ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto; in via incidentale, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva disposto la condanna specifica dell'opponente al pagamento della somma di cui ai conteggi allegati a note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado, elaborati secondo i criteri di quantificazione additati dal giudicante.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.

L'esigenza di un'approfondita indagine sull'effettiva natura e tipologia del rapporto contrattuale intercorso tra l'odierna appellante e la Cantieri Navali Fanesi S.r.l. (di seguito CNF S.r.l.) appare in questa sede racchiusa entro i confini tracciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.254 del 7 novembre 2017, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 in



riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Venezia sull'assunto che tale disposizione non sarebbe stata suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti dell'appalto e del subappalto, né suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata.

In proposito, il Giudice delle Leggi chiarisce nella parte motiva della sentenza citata che il dibattito sorto tra gli interpreti in tema di *“(omissis)....riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto, è comunque aperto, e non chiuso, all'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Una tale estensione costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come “sottotipo” dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Ma, anche nel contesto del diverso orientamento, che considera la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è, per lo più, ritenuta preclusiva della applicazione, in via analogica, della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.*

All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.

Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.

6.– Alla stregua di quanto precede, la norma denunciata è, pertanto, interpretabile – e va correttamente, dunque, interpretata – in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati



parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi....”

Muovendo dall'autorevole interpretazione offerta all'art. 29 d.lgs. n.276/2003 dalla Corte Costituzionale, non occorre, quindi, illustrare in questa sede le ragioni per le quali al rapporto contrattuale intercorso tra le due Società debba comunque negarsi natura di appalto, essendo sufficiente, al fine di riconoscere la responsabilità solidale dell'odierna appellante rispetto all'inadempimento contributivo della CNF S.r.l., verificare se detto rapporto meriti la qualificazione di subfornitura, protrattasi ininterrottamente durante il periodo dedotto in causa.

Occorre, inoltre, sottolineare che la responsabilità sancita dall'art. 29, secondo comma, d.lg.n.276/2003 in capo alla committenza non necessita di accertamento sui profili di dolo o colpa nella gestione dei rapporti con la fornitrice, in quanto ha natura oggettiva, ovvero di posizione, in onore a quella *ratio* di introduzione del criterio solidale, onde “...evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale....”, richiamata, come detto innanzi, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.254 /2017.

Ciò detto, non può recepirsi l'argomento secondo cui tra la Società appellante principale e la CNF S.r.l. non sarebbe intercorso un unico, ininterrotto rapporto di subfornitura dal maggio 2012 al febbraio 2015, ma si sarebbe verificata una successione di distinti, autonomi contratti di compravendita aventi ad oggetto semilavorati o manufatti in vetroresina, da utilizzarsi quali componenti delle imbarcazioni prodotte dall'acquirente.

In primo luogo, osta alla ricostruzione della vicenda contrattuale nei termini suggeriti dall'appellante la circostanza che il contratto di fornitura, intervenuto in data 30 gennaio 2012 tra Ferretti S.p.a. e CNF S.r.l., si è rinnovato alla scadenza, stante il mancato invio, da una delle parti all'altra, della lettera raccomandata consacrante la propria espressa volontà contraria al rinnovo.

In proposito, il tenore equivoco della clausola n. 4 del contratto, nella parte in cui da un lato riconosce alle parti la facoltà di “espresso” rinnovo, e dall'altro eleva a condizione impeditiva di questo la formale comunicazione all'altra parte di una, pure “espressa”, volontà di **non rinnovare** il contratto - laddove più rispondente alla *ratio* della fissazione di un onere di espressa disdetta sarebbe stata l'alternativa previsione degli effetti del **tacito** rinnovo - impone di ricorrere al criterio ermeneutico sancito dall'art. 1367 c.c., secondo cui, in presenza di clausole di dubbio significato (quale è quella in esame, per quanto innanzi evidenziato) “...le singole clausole devono



interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Ebbene, nessuna efficacia può residuare alla previsione dell'onere di espressa disdetta, una volta previsto l'onere di espresso rinnovo, il cui mancato assolvimento porta inevitabilmente alla cessazione del rapporto alla scadenza pattuita, senza alcuna necessità di ulteriori manifestazioni.

Ne discende, alla stregua del ricordato principio di necessaria conservazione, la necessità di interpretare la clausola n.4 in esame nel senso che essa consente qualsiasi forma, espressa o tacita, di rinnovo contrattuale, purchè nessuna delle parti abbia adeguatamente esternalizzato all'indirizzo dell'altra l'univoca volontà di porre fine al rapporto.

Tanto chiarito, resta in tal modo assodata - per difetto di prova circa l'invio di espressa disdetta ed in forza del documentato protrarsi effettivo dei rapporti tra le parti, con modalità e tempistica pressoché invariate - la perdurante vigenza del contratto di fornitura nell'arco dei 24 mesi successivi al 30 gennaio 2012 (ossia fino all'1 febbraio 2014), così che occorre soffermarsi in primo luogo sulla disciplina che, quantomeno in detto arco temporale, le parti hanno voluto imprimere ai propri rapporti, alla stregua delle previsioni contenute in tale contratto, dalle stesse parti espressamente qualificato come “fornitura”.

Al riguardo, in chiave risolutiva del problema di individuare l'effettiva causale del contratto, si pone la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 156/2020 che, in tema di riparto della Giurisdizione in materia civile e commerciale, in base al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ed alla luce dei vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 febbraio 2010, in C-381/08), distingue tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell'art. 5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, *la quale trova fondamento nella "obbligazione caratteristica" dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene (obbligo di dare) o la prestazione di un servizio (obbligo di fare).* In forza di tali criteri, al fine di qualificare il contratto come prestazione di servizi, per la Suprema Corte assume rilievo la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati nella fabbricazione o produzione del bene o servizio, ma soprattutto rileva l'atteggiarsi della responsabilità del fornitore in relazione agli obblighi di corretta esecuzione “...secondo le istruzioni dell'acquirente...”, (Nella specie, relativa ad una controversia tra una società italiana e una società tedesca legate da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, dalla prima alla seconda, di capi di abbigliamento prodotti dal fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, aveva qualificato il contratto come compravendita di beni, omettendo di considerare che l'impresa fornitrice provvedeva alla fabbricazione dei capi di



abbigliamento **utilizzando materiale proveniente "di fatto" dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche tecniche e modelli da essa forniti).**

Sotto distinto profilo, va detto che in termini generali il contratto di fornitura o somministrazione rientra nella categoria dei rapporti di durata, in quanto definito dall'art. 1559 c.c. *come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, **prestazioni periodiche o continuative di cose.***

Dalla lettura dell'art. 1569 c.c. si comprende che, se la durata della somministrazione non è stabilita, il contratto deve intendersi concluso a tempo indeterminato, ed in seno ad esso gli intervalli temporali tra una fornitura e l'altra di prodotti costituiscono espressione della **cadenza periodica**, piuttosto che del carattere continuativo, **delle singole prestazioni** oggetto del contratto.

L'art. 1562 c.c. precisa che ***nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.***

Insomma, in forza della **disciplina legale** in discorso - e considerato il **carattere periodico** della fornitura, in relazione alla natura dei beni che ne costituiscono l'oggetto - in carenza di univoci, chiari elementi di segno opposto, gli ordini provenienti dalla committente non rappresentano una proposta di conclusione di autonomo contratto, ma costituiscono momenti della fase esecutiva dell'unico rapporto, già instauratosi tra le parti in virtù di accordo originario, così come la consegna, a scadenze periodiche, da parte della fornitrice dei prodotti corrispondenti, per caratteristiche qualitative e quantitative, alle indicazioni contenute negli ordini predetti, rappresenta esecuzione della singola prestazione, a fronte della quale avviene l'emissione della fattura, che non implica l'estinzione del rapporto, bensì segna unicamente il momento a partire dal quale è esigibile il prezzo della singola prestazione periodica, a mente del citato art. 1562 c.c..

Alla luce degli enunciati criteri interpretativi, l'odierna indagine conduce a disattendere gli argomenti di parte appellante. Questi riposano su una lettura delle clausole del contratto che minimizza la portata delle previsioni inerenti alle generali condizioni dettate per le modalità di produzione dei singoli manufatti, per le modalità di determinazione del prezzo, nonché inerenti alle rigide prescrizioni ed ai pressanti controlli, esercitati anche *in loco* dalla committente, sulle indefettibili caratteristiche tecniche cui deve rispondere il prodotto.

Al contrario, il tenore delle clausole contrattuali sembra univoco quanto all'ivi espressa volontà delle parti di valorizzare al massimo i profili di responsabilità della fornitrice derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni impartite dalla committente nella realizzazione dei manufatti secondo precisi standards qualitativi e precise caratteristiche tecniche unilateralmente imposte.

In particolare, si evince agevolmente, in primo luogo, l'intenzione della Società appellante di avvalersi ***dell'opera della Fornitrice*** per il completamento di alcuni semilavorati, nonché per la



produzione di manufatti che rispondano a determinate caratteristiche. Tale espressa volontà è consacrata alla clausola n.3, ove si individua l'oggetto del contratto nell'affidamento alla Fornitrice essenzialmente dell'incarico di **completare la lavorazione** dei semilavorati, **eseguire la manifattura** dei prodotti, nonché la **produzione di modelli e stampi**. Vi è, poi, la specifica previsione che qualsiasi manufatto realizzato dal Fornitore, **utilizzando il know how e le attrezzature specifiche di proprietà della Società, potrà essere realizzato esclusivamente per conto della Società e potrà essere fornito esclusivamente ad essa**.

Rispetto alle nuove produzioni, invece, la clausola n.3.2 pone stringenti limitazioni nella determinazione del prezzo, rispetto alle richieste dei fornitori nel mercato concorrente.

Oltremodo significativa dell'esistenza in capo alla Fornitrice di obblighi di **fare** prevalenti rispetto agli obblighi di **dare**, è, poi, il secondo comma della clausola n.3.3, in cui si stabilisce che essa **non potrà affidare a terzi, neppure parzialmente, l'esecuzione** di ordini di semilavorati, di prodotti e/o di modelli e stampi (**l'Ordine**), **salvo diverso accordo scritto con la Società**. La clausola n.3.5 consacra l'impegno reciproco delle parti di **collaborare alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche produttive** relativamente ai prodotti in vetroresina, con particolare riferimento al processo di infusione.

Passando alla disciplina delle condizioni di pagamento, il secondo comma della clausola n.5 chiarisce che i prezzi compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il Fornitore deve sostenere “...**per effettuare le forniture oggetto dell'Ordine a perfetta regola d'arte, ed in piena conformità con le prescrizioni definite dalla Società...**” Il terzo comma della medesima clausola prevede, poi, la possibilità di “...**modifiche in corso d'opera del manufatto ordinato al Fornitore...**”.

Non meno significativo della prevalenza della causa inerente al **facere** sulla causa inerente al **dare** risulta il contenuto della clausola n.9, in cui è prevista la concessione in comodato gratuito al Fornitore di **attrezzature specifiche** (stampi, ecc.), di esclusiva proprietà della Società committente; per giunta, nell'ultimo comma della clausola n.13 è consacrato l'impegno della Fornitrice ad **accettare l'attività di auditing di sistema, di processo e di prodotto che la Società o il Gruppo Ferretti ritenga necessario svolgere presso la sua azienda**; si tratta, in altri termini, dell'obbligo della Fornitrice di consentire alla committente, presso i propri stabilimenti, l'espletamento di tutte quelle attività atte a misurare la conformità di determinati sistemi, processi, prodotti alle precise caratteristiche richieste, nonché a verificarne l'applicazione da parte della fornitrice.

Infine, di estrema importanza nell'ottica di riconoscere l'unicità del vincolo contrattuale rispetto alle plurime prestazioni esecutive rappresentate dall'evasione dei singoli ordini, la clausola n.18 del contratto in esame, attribuisce a ciascuna parte la facoltà di **sospenderne** l'esecuzione



“...qualora intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità dell'altra parte di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni ...”. Si tratta di una facoltà tipicamente riconosciuta alle parti nei contratti di durata a prestazioni corrispettive, sia ad esecuzione continuata che periodica, in relazione alla tutela dell'interesse di ciascuna a non vedere pregiudicato il funzionamento del sinallagma da possibili eventi futuri, elevabili a cause impediendi la regolare esecuzione della prestazione da parte dell'altra.

Il complesso degli elementi rinvenibili nel contratto in esame, ed innanzi enucleati, porta senz'altro a concludere che in esso vinca la causale della fornitura rispetto a quella della compravendita, in quanto l'oggetto consiste nell'incarico di produzione di una categoria di beni, secondo precise indicazioni e modalità esecutive, unilateralmente fissate dalla destinataria degli stessi, le quali assurgono a canoni per la verifica della corretta esecuzione di precisi obblighi di *facere* imposti alla fornitrice, la cui violazione determina responsabilità da inesatto o mancato adempimento.

Oltre alla spiccata prevalenza della causale inerente al *facere*, si riscontra la sostanziale conformità del modello contrattuale esaminato alla figura del contratto di subfornitura, di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, che al primo comma recita: “*Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente*”. Si tratta di una fattispecie tipica, ispirata alla *ratio* di tutela minima del contraente “imprenditore debole”, la cui disciplina, rispetto a quella dettata dal Codice Civile per il *genus* contrattuale della “somministrazione” o dell’“appalto”, presenta elementi di specialità, i quali, tuttavia, non escludono il rinvio alle disposizioni di matrice codicistica con essi compatibili.

Per tutto quanto innanzi evidenziato, la fattispecie contrattuale all'odierno vaglio è pressoché sovrapponibile a quella, tipizzata dal legislatore, che la Giurisprudenza di legittimità definisce una “... forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della "conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente, si riferisca a tutte le fattispecie ivi descritte, **compresa la**



"lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente", dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente. (Cass.n. 18186/2014).

In definitiva, appare difficile non intravedere, nella disciplina contrattuale dei rapporti instaurati tra l'appellante e la CNF S.r.l., elementi di "dipendenza tecnologica" della fornitrice, laddove la "dipendenza economica" di questa è stata persino ammessa dall'odierna appellante (cfr. pagg. 33 e 34 dell'atto di appello), né poteva seriamente contestarsi, alla luce della copiosa produzione documentale, attestante il fatturato della CNF S.r.l. in regime di quasi monocommittenza.

Non può, dunque, che confermarsi la valutazione del primo giudice in merito all'esistenza di un unico rapporto di subfornitura, rispetto al quale gli ordini emessi successivamente al 30 gennaio 2014, data di formale scadenza del rinnovo contrattuale, non trovano altra adeguata giustificazione, se non in termini di perdurante volontà comune delle contraenti di mantenere tacitamente in vita l'originario vincolo contrattuale, sia pure adeguando la cadenza periodica degli ordini alle mutate nel tempo esigenze o capacità produttive delle parti, come dimostrato dalla percentuale variabile del fatturato della CNF S.r.l. anno per anno, mai scesa al di sotto della percentuale del 70%, quindi assestata, comunque, su livelli di fornitura affatto idonei a rivelare il suo persistente inserimento nel processo produttivo proprio della committente.

Pertanto, nella perdurante vigenza del contratto concluso il 30 gennaio 2012, tutti gli ordini di cui è documentato l'inoltro alla fornitrice nel periodo dedotto in causa devono considerarsi momenti esecutivi dell'unico, originario rapporto negoziale di subfornitura, ed altrettante fasi esecutive di detto rapporto rappresentano le emissioni di fattura, sino all'ultima del febbraio 2015, così che, in relazione all'epoca di notifica del verbale di chiamata in solido (21 settembre 2015), risulta tempestiva la richiesta dell'Inps ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003.

Non merita adesione la censura al criterio adottato dal primo giudice per la quantificazione del credito contributivo dell'Inps, in quanto sembra corretto proporzionare quest'ultimo alla quota percentuale di fatturato anno per anno emesso dalla fornitrice nei confronti della committente; si tratta con ogni evidenza del criterio in concreto rispondente, più di ogni altro, alla logica della necessaria relazione esistente tra l'entità della produzione e l'entità della manodopera in essa impegnata, laddove, a sua volta, il fatturato esprime in maniera altrettanto indefettibile l'entità della produzione stessa.

Quanto ai vari istituti retributivi presi in considerazione dall'Inps nel determinare l'imponibile contributivo, la circostanza che gli stessi - a differenza dell'indennità di mancato preavviso, correttamente esclusa dal primo giudice - maturino in costanza di rapporto ed in ragione della



durata progressiva di questo, consente di ratificare anche sotto tale profilo la scelta di non escluderli dal calcolo proporzionale, relativo a ciascuno degli anni per i quali è documentato il fatturato.

Appare, poi, quantomeno presumibile l'impiego di tutte le categorie di dipendenti della CNF S.r.l. nella successione delle attività globalmente poste in essere, non solo per realizzare, ma anche per confezionare e consegnare i manufatti destinati alla Società appellante, senza esclusione delle prestazioni di livello impiegatizio o direttivo, dal momento che anche le mansioni di carattere amministrativo e contabile, così come le funzioni di coordinamento e direzione delle squadre operative, meritano di essere considerate strumentali alla realizzazione del risultato finale (si pensi alla sola attività impiegatizia necessaria alla stessa fatturazione).

A fronte, quindi, della sicura operatività del criterio presuntivo innanzi indicato, sarebbe stato onere dell'appellante, rimasto del tutto non assolto, dedurre in maniera puntuale ancor prima che provare, anche attraverso elementi indiziari, la circostanza contraria, relativa a particolari e ben individuabili maestranze o categorie di dipendenti della CNF S.r.l., effettivamente rimaste completamente estranee all'intero ciclo produttivo collegato al fatturato; viceversa, il tenore oltremodo generico e vago della contestazione al criterio presuntivo recepito dal giudicante toglie pregio alla censura sollevata sul punto.

Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'Inps, effettivamente il dispositivo della sentenza impugnata deve essere integrato con l'indicazione della somma oggetto di condanna, corrispondente alla parte della pretesa creditoria meritevole di accoglimento.

A tal fine possono mutuarsì i conteggi elaborati dall'Inps sin dal primo grado, in maniera conforme al criterio proporzionale additato dal giudicante, rispetto ai quali l'appellante non ha sollevato alcuna obiezione inerente all'esattezza del computo matematico, tantomeno ha contestato la veridicità ed esattezza dei dati numerici di riferimento (ossia delle singole percentuali di fatturato emesso anno per anno dal 2012 al 2015) elevati a coefficienti del calcolo stesso.

Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in senso conforme alle istanze dell'Inps.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna Ferretti S.p.a. al pagamento in favore dell'Inps della somma di euro 2.458.752,61, oltre accessori di legge; 2) condanna la Società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'Inps in complessivi euro 13.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento,



da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione

Ancona, 27 febbraio 2020

Il Consigliere est.

Il Presidente

